

Ente

Comunità di Sfruz

[1445 agosto 23] - 1810 [agosto 31]

Luoghi

Sfruz (Tn)

Altre forme del nome

Frutz

Frutzum

Fruzium

Fruzum

Fruzzum

Sefrutium

Sfruz (comunità)

Sfruzium

Sfruzum

Universitas

Archivi prodotti

Comunità di Sfruz, [1445 agosto 23] - 1810 [agosto 31]

Comune di Sfruz, [1445 agosto 23] - 1810 [agosto 31]

Storia

L'atto più antico presente presso l'archivio comunale è datato 1445 agosto 23 e attesta l'esistenza di un'"universitas" già formata e organizzata. Esisteva comunque nello stesso archivio un documento datato 1190, di cui Desiderio Reich intendeva fare uno studio approfondito, attualmente noto solo attraverso una trascrizione del 1807 in cui si nomina appunto la comunità di Sfruz.
La comunità comprendeva probabilmente un territorio simile a quello dell'attuale comune di Sfruz: comunità confinanti risultano dai più antichi documenti pergamenacei quelle di Smarano e di Coredo.
Il secolare equilibrio fra subordinazione all'autorità centrale e autonomia amministrativa si ruppe con la secolarizzazione del principato, sancita dal trattato di Parigi del 26.12.1802. Tale evento diede inizio ad un periodo di instabilità durante il quale diversi ordinamenti si susseguirono ad un ritmo incalzante. Dopo l'effimera annessione al Tirolo austriaco (1803 - 1805), con la pace di Presburgo del 26 dicembre 1805 l'ex principato vescovile venne ceduto alla Baviera. Allo scopo di centralizzare la frammentata amministrazione dell'ex-principato, con ordinanza 21.11.1806 ne suddivise il territorio in due circoli (Trento e Rovereto), a cui facevano capo i giudizi distrettuali. L'annessione del Trentino al Regno d'Italia, in seguito al decreto di Le Havre del 28.5.1810, segnò un'altra tappa fondamentale per la storia dei comuni trentini. Il decreto vicereale di data 23.8.1810, n. 194, che estese al Dipartimento dell'Alto Adige l'ordinamento comunale napoleonico comportò la riduzione da 414 a 121 del numero delle comunità autonome: il comune di Sfruz fu ridotto allora al rango di frazione dipendente dal comune di Coredo.

Condizione giuridica

Nel periodo comunitario, in territorio trentino ogni singolo villaggio si regolamentava con regole interne proprie, anche se simili le une alle altre, raccolte in "carte di regola" dette anche "statuti comunali", "ordinamenti", "regolamenti", "instrumenti", "capitoli", "poste".
E' opinione comune che le Carte di regola derivino da più antiche consuetudini che disciplinano le comunità solo su base orale. La Carta di regola è quindi uno strumento scritto di contenuto normativo che regola la civile convivenza entro il territorio della comunità, stabilendo i diritti e i doveri dei vicini, le competenze e la durata dei vari uffici comunitari, i criteri per la più opportuna fruizione dei beni comuni e le pene cui vanno soggetti coloro che hanno violato le disposizioni contenute nella carta stessa.
Essa viene redatta dagli ufficiali comunitari più importanti con l'assistenza di un notaio oppure da alcune persone appositamente delegate dalla regola maggiore e quindi è presentata al principe vescovo di Trento che, sentito anche il parere dell'Ufficio massariale, provvede alla sua approvazione dopo avervi apportato eventuali modificazioni tendenti ad una chiara affermazione della sua autorità sul territorio della comunità e degli obblighi di quest'ultima nei riguardi del principato.
L'approvazione vescovile di una Carta di regola non ha però valore illimitato e deve essere rinnovata di volta in volta dal vescovo che siede sulla cattedra di S. Vigilio.
Se se ne presenta la necessità, la Carta di regola può essere rinnovata integralmente per adeguarne i contenuti ai mutamenti del tempo oppure modificata mediante la semplice aggiunta di nuovi capitoli. Le norme delle Carte di regola non possono comunque essere in contrasto né con lo Statuto di Trento né con la Landesordnung tirolese.
Una copia autentica della Carta di regola deve sempre essere trasmessa all'Ufficio massariale di Trento che la conserva nei suoi archivi per servirsene in caso di contenzioso giuridico tra il principato e la comunità o per reintegrare rapidamente l'originale in caso di smarrimento o dispersione.

Funzioni, occupazioni e attività

Sfruz, abitato situato nella parte orientale della valle di Non, fu sede fin dal Medioevo di una comunità rurale, sulla cui origine, in assenza di documentazione, sarebbe azzardato avanzare qualsiasi ipotesi. All'interno del rapporto di subordinazione al potere vescovile, rappresentato in valle in tempi e in modi diversi dal capitano o (precedentemente) dal vicario e dall'assessore, la comunità di Sfruz godeva di ampia autonomia per l'amministrazione interna, secondo un modello organizzativo largamente diffuso tra le comunità rurali trentine: l'"universitas" era regolamentata infatti dalla carta di regola. La carta di regola della comunità, pur in pessimo stato e praticamente illeggibile, è conservata presso l'archivio e data 1529 dicembre 29: presso Castel Bragher inoltre, troviamo conservati i seguenti regolamenti: "Regula Coredi, Smarani e Fruzii", datata 1437 agosto 20, "Regula Coredi, Smarani et Fruzii", datata 1438 luglio 22, riguardanti l'uso dei boschi e dei monti per le tre comunità, e "Regula delle ville Frutz e Smaran" del 1580 circa, riguardante la regola del monte per le 2 comunità (cfr. Giacomoni, vol.I, pp. 80-91, 217-223, 655-662).
La versione della carta del 1529, è la prima pervenuta riguardante specificatamente Sfruz (norme relative agli organi comunali, al regolamento interno del comune, all'uso e godimento di beni comuni), dal momento che le regole conservate nel "Regolanarium" di Castel Bragher riguardanti anche Sfruz, sono specificatamente rivolte a singole situazioni di uso di beni comuni (boschi, monti) da parte di più comunità. La regola, redatta dal notaio Antonio del fu Silvestro Gatta da Coredo, codificava le norme stabilite e approvate dall'assemblea plenaria dei vicini e risulta progressivamente modificata, attraverso l'elaborazione di nuovi capitoli aggiuntivi, fino all'ultima approvazione vescovile di fine '700.
Particolare fra gli altri strumenti di regolamentazione della comunità il "Privilegium fontici panis ville Sfrutii", riguardante la produzione e la vendita del pane (datato 1680 febbraio 23, ultima approvazione 1777 gennaio 28).
Dai registri di steore e colte del XVIII° secolo e di rese di conto annuali dal 1796 al 1805 e dal 1807 al 1809, relative alla gestione finanziaria che gli amministratori comunitari allo scadere del loro mandato, dovevano sottoporre al sindacato dei successori e della regola plenaria, risulta che fra le uscite più consistenti ci sono le collette o "colte" e le "steure" versate al massaro vescovile, le decime versate ai dinasti locali (conti Thun, conti Zuech di Merano, conti Spaur e Valer, conti Khuen), le quote versate al sacerdote di Smarano, titolare anche della cura d'anime di Sfruz, e gli esborsi per spese militari per l'approvvigionamento e le cure sanitarie delle truppe militari di passaggio.
Dopo i governi provvisori dell'epoca napoleonica, il governo bavarese inferse un duro colpo alla secolare autonomia delle comunità rurali. Durante questa amministrazione, il comune di Sfruz, retto da un "capo-villa", dipendeva dal giudizio distrettuale di Cles, subordinato all'ufficio circolare di Trento.
Per quanto riguarda specificatamente la amministrazione delle comunità locali, l'ordinanza del Governo del Tirolo del 5 gennaio 1805 proibì la convocazione delle regole generali senza la preventiva autorizzazione dell'autorità, mentre la legge del 4.1.1807 abolì la regolania maggiore e la regolania minore: le Carte di Regola continuarono tuttavia ad avere la loro funzione fino all'avvento del Regno Napoleonico.

Struttura Amministrativa

Varie furono le istituzioni amministrative che nel corso dei secoli ressero le comunità rurali. Organi dell'amministrazione locale erano la Regola e gli ufficiali comunitari, fra i quali i più importanti erano i regolani minori. I regolani maggiori rappresentavano invece il tramite tra potere locale e potere vescovile. Il più importante organo deliberativo era la regola, ovvero l'assemblea plenaria annuale, alla quale partecipavano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i capifamiglia ("vicini"). Tale organo definiva le norme dello statuto, eleggeva gli ufficiali comunitari, e deliberava in merito agli affari della comunità. Le decisioni erano prese a maggioranza dei votanti. L'amministrazione della comunità spettava agli ufficiali comunitari. Le cariche, di durata annuale, venivano generalmente conferite a rotazione ai capifamiglia, erano obbligatorie e, a seconda dell'importanza e della gravosità dei compiti, erano remunerate con uno stipendio in denaro o con beni in natura. Gli ufficiali di più alto grado erano i due regolani minori, che indicevano e presiedevano la regola, tenevano il conto delle entrate e delle uscite della comunità, riscuotevano le multe per le norme trasgredite, sovrintendevano all'esazione delle storse e delle collette, alla viabilità e alla pulizia delle strade. Gli atti dell'archivio comunale di Sfruz attestano che ai due regolani spettava tra l'altro l'incarico di rappresentare la comunità nei negozi giuridici. Tale funzione - come dimostrano le pergamene più antiche - venne svolta fino alla metà del sec. XV dal sindaco, ufficiale che generalmente si occupava delle questioni esterne al villaggio. Alle mansioni esecutive era deputato il saltaro, che svolgeva le funzioni di guardia forestale, ufficiale giudiziario e messo comunale. Gli atti dell'archivio comunale citano altri ufficiali di grado inferiore, come i giurati, che coadiuvavano i titolari delle cariche più importanti nell'amministrazione, il regolano del monte e il "sindicus ecclesie Sancte Agate", che curava gli interessi economici della chiesa e la rappresentava nei negozi giuridici.

Contesto generale

In ambito civile ed ecclesiastico l'autorità politica superiore era il Principe Vescovo. Nelle Valli di Non e di Sole esistevano un capitano, capo del magistrato delle Valli per gli affari politici amministrativi, competente anche in certe cause civili, che sottoscriveva le sentenze criminali assessoriali; un assessore che era giudice nelle cause civili (eccettuate quelle riservate al capitano) e criminali; cancellieri dislocati nelle varie Pievi; un massaro vescovile che soprintendeva alle rendite camerali e giudicava nelle cause gafforali (tributi particolari); un cancelliere gafforiale che spediva le investiture gafforali e scriveva le relative cause tenute dall'ufficio massariale. L'ufficio locale che fungeva da tramite fra potere vescovile e comunità era la regolanìa maggiore, dignità infeudata dal principe vescovo a dinasti locali. Le competenze del regolano erano tali da influenzare ed indirizzare largamente la vita economica e l'amministrazione della comunità: giudicava in seconda istanza le cause civili, riceveva il giuramento di fedeltà dagli ufficiali comunitari, emanava proclami e ordinanze, aveva diritto ad una parte del ricavato di multe e condanne. Le pergamene e gli atti del periodo comunitario attestano che i regolani maggiori delle comunità di Sfruz, Smarano e Coredo, appartenenti generalmente alla famiglia Thun di Castel Bragher (nel 1483 era comunque regolano maggiore un Roccabruna), emettevano sentenze anche in merito a controversie vertenti fra le tre comunità delegando, in certi casi, tale funzione ad un vice-regolano.